

Validità dell'anno scolastico- Criteri per la valutazione finale

Si richiamano le disposizioni contenute nel DPR N. 122 del 22 giugno 2009 e pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 19 agosto 2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del DL n. 137 del 1 settembre 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 169 del 30 ottobre 2008".

In particolare, si richiama l'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009 che prevede che dall'anno scolastico 2010/2011, anno di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, "ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato". L'istituzione scolastica può "stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".

La norma richiamata evidenzia che:

- per riconoscere la validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre/quarti del monte-ore annuale; pertanto occorre calcolare i tre/quarti delle ore settimanali previste dal percorso curricolare frequentato e moltiplicare la cifra per 33 settimane. Chi non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non va ammesso allo scrutinio finale.
- la competenza a stabilire le deroghe è del Collegio Docenti, "a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa". L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Il Collegio Docenti ha ritenuto che rientrano fra le casistiche apprezzabili, per le quali il

Consiglio di classe può derogare al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuali, le assenze dovute a:

Deroghe al limite minimo di presenza degli alunni

Tenuto conto che per procedere alla valutazione dello studente è necessaria la presenza per almeno 3/4 dell'orario annuale personalizzato delle lezioni e che le istituzioni scolastiche possono stabilire deroghe per casi eccezionali, sono riconosciuti legittimanti ai fini della concessione delle suddette deroghe i seguenti casi:

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga vengono di seguito riportate:

- a) Gravi motivi di salute adeguatamente e tempestivamente documentati (in tal caso le assenze,devono essere continuative o, se saltuarie, sempre riferite alla stessa patologia e certificate dall'ASL competente o da medico di famiglia su base di documentazione specialistica o ospedaliera);
- b) Terapie e/o cure programmate (comprese le donazioni di sangue);
- c) Gravi problemi di famiglia (gravissima malattia di un congiunto, perdita di un membro della famiglia anagrafica);
- d) Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. a livello nazionale e debitamente documentate;
- e) Partecipazione a gare, concorsi, esami, competizioni di rilievo attinenti alla formazione Scolastica (attività musicali o artistiche);
- f) Situazioni di grave disagio psicologico e/o sociale segnalati e documentati da enti competenti (Assistenti sociali, tribunale dei minori, psicologi convenzionati SSN);
- g) Uscite anticipate autorizzate dal Dirigente esclusivamente per motivi di trasporto o di salute per l'intero anno scolastico o parte di esso;
- h) Assenza legata ad adesioni a confessioni religiose;
- i) Convocazione in Tribunale;
- j) Limitatamente agli alunni stranieri, assenze dovute a periodi di rimpatrio

La deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Tali tipologie di assenze devono essere adeguatamente e tempestivamente documentate (prima con giustificazione della famiglia e poi con attestazione dell'ente/associazione/istituzione preposti) e la certificazione relativa deve essere custodita dal coordinatore del Consiglio di classe, che periodicamente avrà cura di farla riporre nel fascicolo dell'alunno, monitorando il numero di assenze. Si evidenzia che le certificazioni e le richieste di deroga devono essere presentate contestualmente o immediatamente dopo l'assenza effettuata. Non verranno considerate valide le certificazioni o le motivazioni addotte a fine anno scolastico o cumulative

di assenze periodiche precedenti.

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Ai fini del computo delle assenze, la disposizione non si riferisce ai giorni ma alle ore, per cui sono da considerare rilevanti anche gli ingressi posticipati e le uscite anticipate.

Per il calcolo delle ore di assenza sarà conteggiata la durata delle lezioni nel giorno di assenza, 5 o 6 ore.

Per il settore tecnico, visto che il monte ore di lezione annuale per gli studenti di quest'Istituto è di 1056 ore (32 ore a settimana per 33 settimane), il limite massimo delle ore oltre il quale scatta l'esclusione dallo scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva è di 264 ore.

Per il biennio del Liceo, dato un monte ore di 891 ore (27 ore a settimana per 33 settimane), il limite massimo è di 223 ore; per il triennio, con 990 ore (30 a settimana per 33 settimane), il limite massimo è di 247 ore.

Inoltre, si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 4 "Valutazione degli alunni nella Scuola Secondaria di II Grado", nell'art. 5 "Assolvimento dell'obbligo di istruzione", nell'art. 6 "Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'Istruzione", comma 1...gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato, e nell'art. 7 "Valutazione del comportamento".

Ai fini della valutazione finale, il **Collegio dei Docenti**, per garantire l'omogeneità, la correttezza e la trasparenza nello svolgimento degli scrutini, ha stabilito di tener conto:

1. della griglia di valutazione allegata ;
2. della progettazione didattica della classe;
3. delle competenze chiave della cittadinanza attiva;
4. dell'esito della valutazione dei corsi di recupero attivati durante l'anno;

5. della ricaduta nel curriculare del Piano Integrato d'istituto.

Il Consiglio di Classe, nella sua autonomia, partendo dai criteri generali dettati dal Collegio dei docenti, valuta gli alunni singolarmente in considerazione del fatto che la valutazione finale di ciascun alunno deriva dalla combinazione di una serie di dati raccolti nel corso dell'anno scolastico:

- i livelli di partenza di ciascun alunno, i percorsi compiuti, i progressi e i livelli finali conseguiti;
- le capacità personali e l'atteggiamento scolastico mostrato nel corso dell'annoscolastico e di quelli precedenti;
- la sistematicità, continuità ed omogeneità dell'interesse dimostrato in classe;
- l'impegno evidenziato nell'acquisizione, nell'autonoma elaborazione e nell'approfondimento di conoscenze, abilità e competenze;
- la globalità delle conoscenze e delle competenze acquisite; l'eventuale partecipazione alle attività di recupero, intesa come interesse, impegno, rendimento e profitto conseguiti.
- Le prospettive di crescita umana e culturale, in base anche alla storia scolasticapersonale.

IL CONSIGLIO DI CLASSE PROCEDE ALLA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO NEI SEGUENTI CASI:

- L'alunno riporta fino a tre insufficienze di cui al massimo due gravi (es. due proposte di voto ≤ 4 e una proposta di voto =5)
- L'alunno riporta fino a due insufficienze gravi (proposta di voto ≤ 4)

IL CONSIGLIO DI CLASSE PROCEDE ALLA NON AMMISSIONE NEI SEGUENTI CASI:

- Non è ammesso alla classe successiva l'alunno che , pur in regola rispetto alla frequenza del limite minimo dell'orario annuale personalizzato e pur presentando una sufficiente valutazione del comportamento, presenti tre insufficienze gravi (es. tre proposte di voto ≤ 4) o, comunque ,più di tre insufficienze anche se lievi (es. quattro o più proposte di voto = 5).

Il Consiglio di Classe, inoltre, attuerà i necessari raffronti all'interno della classe tra alunni che

presentino analogia di situazioni, onde evitare, a parità di elementi di valutazione, una disparità di trattamento.

In caso di esito negativo, il Consiglio di Classe fornirà:

- tutte le informazioni e le valutazioni prodotte, su richiesta dell'interessato;
- le eventuali indicazioni necessarie al riorientamento dell'alunno.